



Camera di Commercio
Livorno



Regolamento Generale per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici in conformità dell'art. 12 della L. 241/90

Approvato con delibera della Giunta camerale
n. 45 del 27 marzo 2013

REGOLAMENTO GENERALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRI VANTAGGI ECONOMICI IN CONFORMITA' DELL'ART.12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241.

ART.1

Criteri generali

La Camera di Commercio a norma della legge n.580 del 29 dicembre 1993 svolge funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

In assolvimento di tali funzioni l'Ente Camerale inserisce annualmente nel proprio bilancio preventivo un programma di interventi per lo sviluppo economico provinciale che si articola nell'attuazione diretta di iniziative ovvero nel sostegno finanziario di iniziative svolte a cura di altri soggetti.

L'Ente Camerale indirizza i propri interventi di sostegno finanziario a favore di iniziative promozionali organizzate da terzi tenendo conto dei seguenti criteri generali:

- evitare la polverizzazione delle risorse attraverso la concessione di contributi di modesta entità e concentrandole verso le iniziative di maggior rilievo;
- dare la priorità ad iniziative che si inseriscano in programmi, preferibilmente pluriennali, di sviluppo, rispetto ad iniziative di carattere sporadico ed occasionale;
- preferire le iniziative che siano impostate e/o realizzate in collaborazione con Enti pubblici ovvero con le associazioni di categoria;
- escludere le iniziative che abbiano interesse interno di associazioni o enti e che non siano aperte alla generalità dei soggetti interessati;
- privilegiare le iniziative che abbiano incidenza diretta e duratura sul sistema economico provinciale rispetto a quelle che abbiano riflessi indiretti o soltanto temporanei;
- privilegiare le iniziative caratterizzate dall'innovazione e originalità dei contenuti del progetto;
- sostenere prioritariamente le iniziative che abbiano lo scopo di fornire servizi di interesse comune agli operatori;
- favorire le iniziative avviate da gruppi di operatori associati anche temporaneamente tra loro, incentrate sulla qualificazione dell'immagine complessiva del territorio e/o sulla sua valorizzazione economica-commerciale.

Non possono essere concessi finanziamenti camerale:

- a) a favore di società partecipate dalla Camera salvo quanto previsto dal successivo articolo 2;
- b) per iniziative e progetti in corso o già realizzati;
- c) per iniziative finalizzate al solo funzionamento degli enti ed organismi proponenti;
- d) per iniziative realizzate da organismi privati portatori di interessi diffusi, alle quali non sia garantito l'accesso a tutte le imprese operanti nel settore specifico, indipendentemente dall'appartenenza a tale organismo.

ART. 2

Forme di intervento e soggetti destinatari

La Camera di Commercio di Livorno assegna sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici finalizzati alla promozione economica e territoriale del territorio di propria competenza mediante le seguenti modalità di intervento:

1. istituendo bandi, approvati dalla Giunta camerale secondo le linee predisposte dal Consiglio camerale in sede di approvazione del bilancio preventivo, con i quali viene disposta l'assegnazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi di altro genere a favore di una pluralità generalizzata di imprese o associazioni delle stesse.

Annualmente il bilancio preventivo camerale indica le risorse destinate a ciascun bando, di cui viene data diffusione mediante il sito web camerale ed altre forme di comunicazione ritenute idonee alla massima diffusione e trasparenza dell'intervento camerale. Ogni bando individua:

- a) i soggetti beneficiari dell'iniziativa, con apertura dell'iniziativa a tutti i soggetti potenzialmente interessati senza discriminazioni;
 - b) i requisiti necessari per l'accesso ai contributi;
 - c) i criteri per l'esame delle domande;
 - d) la misura del contributo spettante alle imprese in possesso dei requisiti previsti dal regime di agevolazione;
2. assegnando, con deliberazione della Giunta camerale, anche tramite un bando annuale, contributi per progetti di promozione economica e territoriale che coinvolgano il sistema imprenditoriale, i cui soggetti destinatari possono essere:
 - a) enti pubblici e di diritto pubblico ed enti ed organizzazioni private non aventi come finalità la distribuzione di eventuali utili agli associati;
 - b) enti organizzazioni e soggetti diversi alla cui amministrazione e/o controllo partecipa l'ente camerale;
 - c) società partecipate almeno al 50% da associazioni ed enti definiti al punto a);
 - d) consorzi di imprese, cooperative di servizi o altre società dal cui statuto si evinca che siano stati costituiti su iniziativa di un'associazione/ente definiti al punto a) e risultino direttamente riconducibili a questi ultimi.

Nel caso di progetti concernenti attività formative il contributo assegnato all'iniziativa potrà anche essere erogato sotto forma di borsa di studio destinata direttamente a favore di allievi segnalati anche dall'organismo che ha proposto il progetto. La Giunta camerale in sede di approvazione del sostegno economico all'iniziativa potrà chiedere che la stessa coinvolga prioritariamente allievi residenti nella provincia di Livorno o che parte del percorso formativo sia svolto presso imprese della provincia di Livorno.

3. stabilendo, con deliberazione della Giunta camerale, l'attuazione di interventi diretti in attuazione di accordi/convenzioni e/o compartecipazione in coerenza con i principi generali di cui all'art.1 del presente regolamento.

La compartecipazione potrà prendere la forma:

- a) del patrocinio gratuito;
- b) dell'assunzione di parte delle spese per lo svolgimento dell'iniziativa (ad es. le forme di pubblicità, l'acquisizione di spazi espositivi, la stampa di materiale vario, ecc.), nel rispetto di quanto indicato all'art. 6 del presente regolamento;
- c) della gestione in autonomia di alcuni aspetti dell'iniziativa da realizzare;
- d) dello svolgimento di servizi necessari alla realizzazione dell'iniziativa mediante l'impiego di personale, di attrezzature e di servizi informatici camerale.

In generale, salvo decisioni motivate nella deliberazione della Giunta camerale, non vengono sostenuti costi per viaggio, vitto e soggiorno dei soggetti partecipanti.

Per le iniziative la cui partecipazione finanziaria della Camera di Commercio sia stata preliminarmente determinata in sede di programma annuale di attività e le relative risorse siano puntualmente inserite nel competente bilancio preventivo, il Dirigente disporrà con propria determinazione la partecipazione camerale all'iniziativa, procedendo all'utilizzo delle risorse necessarie in relazione alle spese effettivamente da sostenere.

ART.3

Riferimento al bilancio promozionale e alla programmazione camerale.

I provvedimenti riguardanti la concessione di contributi dovranno avere come punto di riferimento il programma promozionale dell'Ente e le strategie prioritarie di intervento approvate, per le diverse categorie economiche, dal Consiglio camerale su proposta della Giunta camerale quali risultanti dal RPP e dal preventivo annuale.

Le risorse disponibili sono definite all'interno del bilancio preventivo annuale.

ART.4

Termini e modalità di presentazione delle richieste di contributo

I soggetti che intendano ottenere contributi, sovvenzioni, ecc. per il sostegno di una iniziativa interessante ai fini della promozione dell'economia provinciale debbono presentare apposita richiesta alla Camera di Commercio. I termini per la presentazione delle richieste di contributo per iniziative da realizzarsi entro l'anno di riferimento sono definiti da apposita deliberazione della Giunta camerale ed adeguatamente pubblicizzati nel sito istituzionale. In ogni caso le richieste dovranno pervenire, pena la loro inammissibilità, entro la data di realizzazione delle iniziative.

La domanda, sottoscritta dal responsabile dell'organismo promotore dell'iniziativa o dal legale rappresentante in caso di società, enti o associazioni di categoria, dovrà essere inoltrata, pena inammissibilità, a mezzo Posta Elettronica Certificata, alla casella di posta certificata dell'Ente cameradilivorno@li.legalmail.camcom.it allegando copia del documento d'identità del legale rappresentante.

Nel caso in cui la domanda non venga trasmessa direttamente dalla PEC dell'impresa ma tramite quella di terzi (associazioni, studi commerciali, altri soggetti intermediari) sarà necessario allegare anche la delega alla gestione della pratica.

ART.5

Regolarità del pagamento del diritto annuale

Per l'ammissione a contributo i soggetti richiedenti devono essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale; ove in sede di esame dell'istanza presentata si riscontrino irregolarità in qualsiasi annualità per cui tale tributo è dovuto, è ammessa la regolarizzazione entro 10 giorni dalla richiesta.

In caso di mancata completa regolarizzazione nel termine assegnato l'istanza è considerata inammissibile.

Per motivi di economicità del procedimento non verrà richiesta la regolarizzazione e si procederà all'ammissione nel caso di importi dovuti non superiori ad € 2,00.

Il principio di cui al presente articolo si applica anche per le domande di partecipazione ad iniziative promozionali organizzate direttamente dalla Camera di Commercio di Livorno o cui la stessa contribuisce o aderisce.

ART.6

Tipologia di spese ammissibili e non ammissibili

Ai fini della determinazione del sostegno camerale le spese devono essere distinte analiticamente per tipologia in modo da consentire una valutazione delle stesse

Per i progetti di promozione economica e territoriale sono ammissibili a contributo le spese pertinenti l'iniziativa stessa, ivi incluse le spese per degustazioni con finalità promozionali.

Non sono ammissibili:

- a) spese di rappresentanza;
- b) spese di progettazione dell'iniziativa
- c) spese generali di funzionamento e di organizzazione (fitto locali, riscaldamento/condizionamento, telefono, cancelleria, spese postali, gettoni e/o compensi per amministratori, ecc.). Non rientrano nella voce "fitto locali", e costituiscono pertanto elemento di costo, le iniziative realizzate presso strutture particolari, come teatri, cinema, auditorium, musei, ecc. specificamente utilizzate per l'effettuazione degli eventi. Naturalmente la circostanza deve risultare illustrata nel corpo del progetto. In caso di controllo a campione verrà chiesto di produrre copia dei giustificativi di tali spese;
- d) spese per viaggio, soggiorno, ospitalità e ristorazione, salvo deroghe espressamente motivate, in relazione al tipo di iniziativa agevolata, dal provvedimento con cui si approva il contributo.
- e) spese per eventuale personale dipendente dell'organismo proponente o gestore dell'iniziativa.
Sono ammessi i costi per contratti a tempo determinato, di collaborazione a progetto, tirocini, stage e borse di studio a condizione che l'oggetto del contratto sottoscritto riguardi espressamente ed esclusivamente attività previste dal progetto finanziato dalla Camera.
- f) spese per investimento o patrimonializzazione di attrezzature che non esauriscono la loro utilità nell'ambito dell'iniziativa finanziata;
- g) spese relative ad imposte.
- h) spese fatturate da:
 1. imprese o altri soggetti giuridici, o relativi amministratori e dipendenti, di cui è socio/consorzio o abbia il controllo (nomina amministratori ecc.) il soggetto attuatore,

2. da imprese o altri soggetti giuridici, o relativi amministratori e dipendenti, che posseggono quote societarie/siano consorziati del soggetto attuatore o lo controllino (nomina amministratori ecc.),
3. da amministratori e dipendenti del soggetto attuatore.

Tutte le entrate e tutte le uscite dei progetti finanziati dovranno fare capo al soggetto attuatore previsto nel progetto che sarà tenuto a rendicontare l'iniziativa ai fini della liquidazione del contributo sulla base di quanto disposto dall'art 12 del presente regolamento

I progetti finanziati non possano essere sostituiti con iniziative diverse.

I bandi annuali per l'assegnazione di contributi a progetti di promozione economica e territoriale potranno prevedere ulteriori esclusioni di spese o soggetti ammessi a contributo.

ART.7

Entità del contributo

La misura del contributo richiesto all'Ente Camerale non potrà eccedere il 50% della differenza tra il totale dei costi preventivati ammissibili e le entrate previste.

Il contributo camerale non potrà in ogni caso concorrere a determinare, congiuntamente con gli altri introiti di cui al punto precedente, entrate superiori alla spesa totale ammissibile.

ART.8

Coerenza delle iniziative con gli obiettivi programmatici della Camera

Le deliberazioni adottate dalla Giunta per l'assegnazione di contributi a progetti di promozione economica e territoriale terranno come punto di riferimento il programma delle iniziative promozionali inserito nel bilancio preventivo annuale, nella cui impostazione saranno individuati gli obiettivi specifici da perseguire con le azioni di supporto finanziario, tenendo conto delle risorse disponibili, delle esigenze prioritarie di miglioramento strutturale del sistema economico locale, delle sue componenti settoriali e della situazione congiunturale.

ART. 9

Visibilità al contributo camerale e promozione delle iniziative finanziate

Al fine di garantire opportuna visibilità al contributo dell'ente camerale, è necessario, pena la possibilità di revoca del contributo, inserire nel materiale promozionale prodotto il logo della Camera di Commercio di Livorno con la dicitura "con il contributo di".

Il layout del materiale promozionale e ogni forma di pubblicazione che coinvolga l'ente camerale dovrà ricevere l'approvazione preventiva da parte dell'ufficio camerale competente.

(da inviare agli indirizzi email segreteria.generale@li.camcom.it, promozione@li.camcom.it)

Le iniziative finanziate in modo sostanziale dall'ente camerale potranno inoltre, previa richiesta e accordo con gli uffici competenti, essere promosse attraverso gli strumenti di comunicazione istituzionale dell'ente camerale (sito, newsletter, ecc.) per dare loro la massima visibilità e pubblicizzazione.

I criteri di cui sopra si applicano a tutte le forme di intervento previste all'art. 2 del presente regolamento.

ART.10

Istruttoria sulla domanda

Il dirigente responsabile dell'ufficio competente in materia provvede ad assegnare la responsabilità dell'istruttoria all'ufficio competente volta a verificare la completezza della domanda ed i dati in essa contenuti, provvedendo anche alla richiesta per le vie brevi di elementi informativi e integrativi.

Non saranno ammissibili richieste di contributo che non siano redatte ed inoltrate secondo le modalità e termini di cui all'art 4.

L'istruttoria deve essere completata e sottoposta all'organo competente alla decisione finale prima della data di svolgimento dell'iniziativa e, comunque, entro 20 giorni dalla protocollazione della domanda.

Qualora si renda necessaria la richiesta di chiarimenti e integrazioni di documentazione l'ufficio provvede a darne comunicazione all'interessato tramite PEC fissando un termine di 15 giorni dalla notifica per la risposta. La mancata risposta dell'interessato, deve intendersi quale rinuncia alla domanda di contributo.

Il provvedimento di assegnazione del contributo dovrà essere adottato prima dell'attuazione dell'iniziativa.

ART.11

Adozione del provvedimento di concessione del contributo e prenotazione di spesa.

L'analisi delle richieste, avverrà a cura del Dirigente competente in riferimento ai criteri generali di cui agli artt.1 e 2, il quale, sentito il responsabile di procedimento provvederà a decidere in merito alla concessione dei contributi.

Qualora si tratti di iniziative non previste nel programma annuale delle attività ma comunque aderenti agli obiettivi della programmazione e compatibili con la disponibilità delle risorse finanziarie stanziata in bilancio, il Dirigente formula proposta alla Giunta camerale acquisendo le risultanze dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento.

Ai sensi del D.P.R. 254/2005, il dirigente responsabile provvede alla prenotazione della spesa nel rispetto delle condizioni indicate dal presente regolamento.

Il dispositivo del provvedimento deve indicare:

- l'importo del contributo
- la forma di intervento prevista
- il soggetto beneficiario;

ART.12

Controllo sullo svolgimento dell'iniziativa sovvenzionata.

Liquidazione ed erogazione del contributo.

Tutte le iniziative e/o i progetti finanziati dovranno essere realizzati nell'anno di riferimento, e comunque in tempo utile per essere rendicontate entro il termine previsto di cui al comma successivo.

Il soggetto beneficiario del contributo dovrà inviare la richiesta di liquidazione corredata della documentazione necessaria entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, comunque non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. In caso l'iniziativa non sia rendicontata entro il termine ultimo di cui sopra decade il diritto del beneficiario ad esigere la liquidazione del contributo concesso.

Il diritto del beneficiario ad esigere la liquidazione del contributo decade inoltre qualora non sarà fornita prova della pubblicità e visibilità data al contributo camerale nell'ambito della promozione e realizzazione dell'iniziativa, ai sensi del precedente art. 9.

La richiesta di liquidazione dovrà essere inoltrata agli uffici competenti con le modalità indicate all'art. 4 allegando quanto segue:

- a) relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa che riporti in particolare i risultati della stessa sul piano della promozione e della ricaduta economica sul territorio della provincia e dalla quale risulti la descrizione in merito alla pubblicità data al contributo camerale;
- b) rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque accertate e delle spese sostenute;
- c) fotocopie delle fatture e degli altri documenti di spesa quietanzati, con allegata dichiarazione del rappresentante legale attestante l'attinenza all'iniziativa. In caso di iniziativa realizzata da Ente pubblico è sufficiente il provvedimento dirigenziale di liquidazione ed i relativi mandati
- d) ulteriori documenti eventualmente previsti dal bando o richiesti di volta in volta anche in relazione alla specificità dell'iniziativa;
- e) la documentazione atta a stabilire la natura dell'iniziativa ai fini dell'applicazione delle ritenute fiscali sui contributi previste dalle norme vigenti;

Non saranno considerate ammissibili spese di qualsiasi natura non chiaramente attinenti l'iniziativa realizzata ed antecedenti alla data di presentazione della richiesta di sostegno.-

Nel caso il rendiconto finale dell'iniziativa evidenzi una contrazione dei costi rispetto a quelli preventivati alla Camera, il finanziamento subirà una conseguente riduzione proporzionale.

Il contributo camerale liquidato potrà dar luogo a consuntivo al massimo al pareggio fra entrate dichiarate e le spese ammissibili e potrà essere quindi ridotto o revocato secondo il rispetto di tale principio e non potrà comunque eccedere il 50% dei costi rimasti a carico

Nel caso in cui dalla rendicontazione emergano difformità di spesa in difetto superiori al 30% rispetto a quanto ammissibile a preventivo, il soggetto beneficiario dovrà darne adeguata motivazione. Solo in caso sia mantenuta la coerenza sostanziale dei contenuti dell'iniziativa, il dirigente procederà alla liquidazione ridotta del contributo percentualmente alle spese effettivamente sostenute rispetto a quelle preventivate.

Il dirigente dell'area autorizza la liquidazione del contributo spettante, attestando la regolarità dell'istruttoria sotto il profilo procedurale ed amministrativo.

Il richiedente è tenuto a conservare gli originali dei documenti di spesa per 5 anni, qualora non consegnati alla camera. L'ente si riserva di effettuare successivamente idonei controlli,

anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese in base a quanto previsto dal DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dal beneficio del contributo emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Qualora si renda necessaria la richiesta di chiarimenti e/o integrazioni di documentazione l'ufficio provvede a darne comunicazione scritta all'interessato tramite Posta Elettronica Certificata fissando un termine di 15 giorni dalla notifica per la risposta.

La mancata risposta dell'interessato, entro i termini sopra indicati, deve intendersi quale rinuncia definitiva al contributo concesso.

La pratica è sottoposta all'esame della Giunta ove l'iniziativa realizzata si sia discostata da quella approvata.

ART. 13

Rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato

I finanziamenti saranno concessi nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato. Se il finanziamento si configura come aiuto di stato sarà erogato in regime de minimis (regolamento CE n. 1998/2006), in tal caso non saranno ammesse le imprese che operino nei settori di attività esclusi da tale regime.

Il regime de minimis comporta che l'impresa non possa ottenere aiuti di fonte pubblica per un importo complessivo superiore a 200.000 € (100.000 € nel caso di impresa attiva nel settore del trasporto su strada) nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere, nello stesso arco di tempo, altri aiuti pubblici in base a regimi d'aiuto autorizzati dalla Commissione.

Le imprese destinatarie di detti aiuti saranno chiamate a produrre alla Camera di Commercio dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti di non avere ricevuto nell'esercizio finanziario in corso dell'impresa e nei due esercizi precedenti altri aiuti che, sommati a quello in questione, superino il limite di € 200.000,00. Diversamente l'aiuto non può essere concesso, nemmeno per la parte utile a raggiungere il limite massimo, né si può rinviare l'assegnazione per consentire il rientro nel massimale.

ART. 14

Norme per la tutela della privacy

La presentazione della domanda di contributo o di partecipazione ad un'iniziativa promozionale comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico